

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE DI UNA UNITA' DI PERSONALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA NEL SETTORE "AFFARI GENERALI" DEL COMUNE DI MENDICINO

L'anno 2024, il giorno ____ del mese di _____, presso la casa comunale del Comune di Mendicino (CS) con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

- Il COMUNE DI MENDICINO, codice fiscale 00391910783, rappresentato dall'Ing. Irma Bucarelli, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Sindaco
- La PROVINCIA DI COSENZA, codice fiscale 80003710789 rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Succurro il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse della Provincia che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Presidente

PREMESSO CHE

- Il Comune di Mendicino è riportato con l'espressione "**Ente di utilizzazione**";
- La Provincia di Cosenza è riportato con l'espressione "**Ente di provenienza**";
- il dipendente _____ è riportato con la sola espressione "**dipendente**";
- che il Comune di Mendicino con deliberazione di Giunta Comunale numero n.29, adottata in data _24/09/2024_, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha approvato il presente schema di convenzione;
- che la Provincia di Cosenza con deliberazione di Giunta numero _____, adottata in data _____, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha approvato il presente schema di convenzione;
- che il **dipendente** _____ con contratto di lavoro - cat giuridica _____, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dallo stesso dipendente in calce alla presente convenzione;
- che l'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2019/2021 relativo al personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- VERIFICATO che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR), e pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

La Provincia di Cosenza ed il Comune di Mendicino, dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per **una parte pari a _____ ore**, secondo il calendario che sarà deciso tra il Sindaco e la Presidente dei due Enti e per il periodo di cui al successivo **art. 4**, il dipendente _____, nato/a a Cosenza il _____, C.F. _____, dipendente della Provincia di Cosenza, ascritto alla categoria giuridica Area _____ Responsabile Servizio _____;

Articolo 2. Decorrenza

La presente convenzione decorre dalla data di effettiva presa di servizio e scadrà il 31.12.2024 salvo proroghe, formalizzate con scambio di lettere tra i rappresentanti legali entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione.

Articolo 3. Compiti del dipendente

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione

Lo svolgimento del servizio sarà gestito e concordato direttamente tra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore. L'espletamento dell'attività avverrà nella sede dei rispettivi comuni secondo l'orario indicato nell'art. 1.

Le prestazioni di lavoro da svolgersi in favore del Comune di Mendicino (CS) sono pari a nr. 10 su 36 ore medie settimanali (equivalenti al 27,78%).

Al dipendente si applicano anche le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, sia in entrata che in uscita, previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l'impiego e permettere la massimizzazione dei risultati. Le modalità di accesso alle sedi (giorni ed orari) saranno determinate dal dipendente, sentiti i rispettivi Dirigente/Sindaco, in base alle reciproche necessità dei due Enti.

Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso, cui competerà, oltre alla concessione delle ferie previa intesa con l'Ente utilizzatore, anche il potere disciplinare e l'attribuzione di ogni status legato alla carriera.

In ordine invece alle prestazioni eseguite presso il Comune di Mendicino, il dipendente soggiace al potere gestionale dell'Ente utilizzatore, al quale competerà - in ordine alle prestazioni espletate sotto la propria direzione - la valutazione della prestazione lavorativa del dipendente ai fini della erogazione del salario accessorio, che avverrà sempre a cura dell'ente di appartenenza.

Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La retribuzione lorda del dipendente sarà corrisposta dall'Ente di provenienza (Provincia di Cosenza), ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, salvo rimborso per la quota parte a carico del comune di Mendicino, previa richiesta.

Ciascun ente stabilirà l'indennità di posizione e l'eventuale indennità "ad personam" per l'incarico di posizione organizzativa in base alla graduazione della posizione assegnata e dei criteri così come stabilita dai propri Regolamenti. Il comune di Mendicino comunicherà tali compensi alla Provincia di Cosenza che provvederà all'anticipo al dipendente, salvo rimborso dal comune di Mendicino, previa richiesta.

Al fine del mantenimento di una unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese dall'Ente utilizzatore come inteso al punto precedente.

Ciascun ente provvederà ad erogare l'indennità di risultato parametrata in base alle proprie capacità e vincoli. La Provincia di Cosenza provvederà all'anticipo di tale compenso al dipendente, salvo rimborso dal comune di Mendicino, previa richiesta.

Articolo 7. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed a lui si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 8. Cause di scioglimento

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte del dipendente dei doveri di ufficio;
- b) per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- d) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- e) per casi di forza maggiore.

La risoluzione / recesso / rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R o pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Articolo 9. Rinvio

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Mendicino

Ing. Irma Bucarelli

Per la Provincia di Cosenza

Dott.ssa Rosaria Succurro

Per accettazione, il dipendente
